

Città Metropolitana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 3 del 22/03/2017

Oggetto: Proroga della concessione Rep. n. 2110 alla Società "Grotte di Castellana s.r.l." dal 01/04/2017 al 31/12/2019.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventidue** del mese di **marzo**, alle ore **17,00** nella sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2^a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n° 3941 del 16/03/2017 diramato dal Presidente dott.ssa Luisa Simone.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				Presenti	Assenti
1	prof.	Francesco TRICASE	Sindaco	Х	
2	dott.ssa	Luisa SIMONE	Consigliere	Х	
3	sig.	Domenico LANZILOTTA	Consigliere	X	
4	sig	Andrea RINALDI	Consigliere	X	
5 sig. Vincenzo DELLAROSA		Vincenzo DELLAROSA	Consigliere	X	
6	p.ch.	Domenico BARLETTA	Consigliere	X	
7	dott.	Domenico QUARANTA	Consigliere	X	
8	rag	Michele MONTARULI	Consigliere	X	
9	p.ch.	Maria SGOBBA	Consigliere	Х	
10	dott.	Massimiliano MICCOLIS	Consigliere	X	
11	sig	Leone RAMIRRA	Consigliere	X	
12 🔻	dott.	Simone Cosimo Leone PINTO	Consigliere		Х
13	dott.	Pasquale LONGOBARDI	Consigliere	X	
14	rag.	Leonardo FRALLONARDO	Consigliere	X	
) 15	rag.	Michele GALIZIA	Consigliere	X	
16	prof.ssa	Franca de BELLIS	Consigliere	Х	
17	p.i.	Vito D'ALESSANDRO	Consigliere		Χ
				15	2

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Giovanni BIANCO, Cinzia VALERIO, Antonio CAMPANELLA, Giovanni ROMANAZZI.

Presiede l'Assemblea il Presidente, dott.ssa Luisa Simone.

Partecipa il Segretario Generale, dott. Gerardo GALLICCHIO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Prego Sindaco. Vi chiedo anche di relazionare e riprendere anche il parere dei revisori così non lo richiamiamo tanto che è abbastanza articolato e preciso.

Sindaco Francesco TRICASE

Merita qualche parola in più per spiegare un po' l'iter di questo provvedimento; come sapete questa Amministrazione ha lavorato da più di un anno, circa, alla stesura di una convenzione da sottoporre al Consiglio Comunale per prorogare il termine di scadenza con la Società Grotte s.r.l. è stato fatto un lavoro approfondito di diversi settori e con la collaborazione del Segretario Generale e anche delle Commissioni; è stato fatto un lavoro profondo: abbiamo fatto anche delle riunioni ufficiose in cui abbiamo approfondito, abbiamo lavorato e sostanzialmente c'è stato un confronto anche serrato con il Consiglio di Amministrazione delle Grotte con i relativi Revisori, anche con i Revisori del Comune di Castellana Grotte. Alla fine siamo addivenuti a proporre al Consiglio Comunale questo atto che voglio un po' spiegare, penso che lo sapete, però è giusto lasciare traccia. Dopo questo iter alla fine si è scelto di proporre al Consiglio Comunale questo tipo di atto soprattutto per un motivo essenziale: in questo momento la legislazione sulle società partecipate è ancora in itinere, questa è la verità di fondo; il decreto n. 175 come sapete ha disciplinato l'esistenza delle partecipate, però comprende al suo interno minimo due decreti attuativi che non sono stati emanati e che non si sa quando e se verranno emanati: per cui ci lascia un po' nel limbo della legislazione. Malgrado il buon lavoro fatto, per il quale ringrazio tutti coloro che hanno dato una mano, l'Amministrazione non se la sente oggi, di prendere in atto una nuova convenzione perché magari fra 10-20 giorni esce il decreto attuativo che ti sconfessa l'impostazione generale di una nuova convenzione. Allora, d'intesa anche con i Revisori del nostro Ente, con i servizi, con la Società Grotte, si propone al Consiglio comunale sostanzialmente una prolungamento della convenzione esistente, in itinere per la scadenza naturale dei 10 anni, perché la prima convenzione prevedeva una possibilità di essere rinnovata per un uguale periodo, ricordo a tutti che è di 10 anni. Il Consiglio comunale nel 2005, se non sbaglio, prorogò già una volta questa convenzione perché la Società Grotte aveva necessità di contrarre un mutuo e aveva bisogno di un certo numero di anni a garanzia del mutuo. In quel momento il Consiglio comunale prese questo provvedimento rinnovando soltanto per 7 anni e non per 10, come avrebbe dovuto fare. Per cui oggi noi proponiamo il completamento del periodo che prevede la convenzione in itinere, in attesa aspetteremo con attenzione, sicuramente sarà in oggetto alla prossima Amministrazione, perche la disciplina sulle partecipate trovi un compimento, perchè oggi così com'è non ci fa nemmeno intuire in che direzione si va, sugli aspetti che hanno puntualmente richiamato i nostri Revisori, nel loro parere abbastanza articolato in cui ci ricordano tutta la legislazione e ci invitano a tenerne conto in una futura delibera che disciplinerà l'esistenza in vita della Società Grotte e della Multiservizi, soprattutto riguardo alle finalità perseguibili, ai sistemi di controllo, ai principi fondamentali, alla razionalizzazione periodica, alla revisione straordinaria e alle disposizioni in materia di personale. Ricordo che potremmo un domani trovarci con una delibera fatta, sto parlando di una nuova convenzione, non in linea con questi decreti attuativi. Per cui la scelta ci sembra opportuna e per completezza leggo anche la prima parte del parere dei Revisori: "A seguito di istruttoria svolta, il parere è favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: Proroga della concessione, repertorio 2110, con la Società Grotte di Castellana s.r.l. dal 1/4/2017 al 31/12/2019 considerando che trattasi di una correzione di errore materiale rinveniente dalla delibera di Consiglio comunale n. 153 del 22 dicembre 2015, cui fa seguito ulteriore errore materiale nella determinazione del 1° servizio del 20 novembre 2009. Per tale motivo il Collegio fa presente che in alcun modo può essere mutata la durata della proroga da concedere, in quanto verrebbe a modificarsi uno dei patti essenziali stabiliti nella

convenzione stipulata con repertorio n. 2110, in data 7 dicembre 1999, con un obbligo quindi di procedere al nuovo affidamento, considerando quindi, quanto anche è stabilito dal Decreto legge 50 del 18 aprile 2016".

Dispiace non poter approvare una nuova Convenzione in questo momento che è stata peraltro elaborata con molta attenzione con molto lavoro; in presenza di questa incertezza legislativa ci è sembrato che la proposta migliore è quella di rinnovare agli stessi patti e condizioni alla scadenza naturale, perché non si può fare diversamente; non è una scelta nostra; si sarebbe anche potuto scegliere un termine più breve però purtroppo i Revisori ci ricordano che si può fare la delibera se ha quella scadenza prevista dalla convenzione attualmente in atti. Quindi dobbiamo per forza proporre la delibera con la scadenza di questa convenzione al 31/12/2019. Non vieta comunque nel frattempo, questo Consiglio forse non avrà il tempo ma il futuro Consiglio sì, laddove la legislazione fosse chiara di riprendere il lavoro già fatto da questa Amministrazione e approvare una nuova Convenzione interrompendo il termine di questa. Nulla è perduto: il lavoro fatto resterà e appena avremo le idee più chiare dal punto di vista legislativo, il Consiglio comunale potrà rientrare nei suoi poteri e potrà mettere una parola più esaustiva e più lungimirante tra Società Grotte e il Comune di Castellana Grotte. Grazie.

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Prego Sindaco. Il parere della Commissione?

Consigliere Massimiliano MICCOLIS

Parere favorevole.

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Prego consigliere Lanzilotta.

Consigliere Domi LANZILOTTA

Annunciamo il voto favorevole dei Consiglieri di maggioranza che non si asterranno. Credo che l'intervento fatto dal Sindaco ha chiarito che il provvedimento in esame in sostanza interviene a correggere un errore materiale. La proposta deliberativa illustrata dal Sindaco di proroga dell'attuale convenzione interviene in sostanza correggere un errore materiale se così si può definire dell'ultimo rinnovo, che non ha tenuto conto della rinnovo del decennale previsto nella prima stesura del 1999. Questo consentirà alla Società di continuare a svolgere un'attività però credo che sia utile sottolineare come è necessario votare nel tempo in cui sarà possibile farlo, cioè quando le norme che disciplinano il funzionamento delle partecipate e soprattutto delle partecipate che hanno una gestione che potrebbe in alcuni casi definirsi in-house per altre attività di libero mercato. Per queste ragioni credo che è stato prudente l'atteggiamento della Amministrazione Tricase, nel sottoporre al Consiglio questo atto però credo che i tempi siano maturi perché il dibattito intorno al rapporto tra Comune di Castellana Grotte e Società Grotte e le possibilità che si possano intercettare, nuove possibilità di espansione dell'attività stessa delle Grotte debbano essere al centro del dibattito di questa assemblea. In coincidenza del fatto che ci troviamo a fine di un percorso amministrativo, credo che approvando questo atto passiamo il testimone a quello che sarà il dibattito che sicuramente ci sarà nella imminente campagna elettorale su questo argomento, perché credo che intorno al tema del turismo e dell'attrattività degli aspetti culturali di questo territorio si possa appunto disegnare una nuova idea di città, per cui credo che questa sia anche una scelta che vada sottolineata in questo contesto. Considerando soprattutto il fatto che il rapporto tra la Società Grotte e il personalmente l'ho detto più volte, debba essere oggetto di una programmazione di medio lungo periodo: non possiamo immaginare che con periodi di 7, 8, 10 anni sia possibile intercettare occasione di sviluppo concrete. Per cui il nostro voto è favorevole e speriamo che il dibattito nella comunità sia posto a svilupparsi in modo concreto intorno al futuro della nostra economia legata al turismo e alla cultura.

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Non essendoci interventi metto in votazione il punto.

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti 15 Favorevoli 8

Astenuti 7 (L. Simone L. Frallonardo, P. Longobardi, F. De Bellis, M.

Galizia, D. Quaranta, L. Ramirra)

La votazione per l'immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema elettronico ha prodotto il seguente risultato:

Presenti 15 Favorevoli 8

Astenuti 7 (L. Simone L. Frallonardo, P. Longobardi, F. De Bellis, M.

Galizia, D. Quaranta, L. Ramirra)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco:

UDITI gli interventi dei Consiglieri, la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta nella presente deliberazione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore I, inserita agli atti così come di seguito riportata:

PREMESSO CHE:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10 marzo 1998, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli schemi dei sottoindicati atti relativi alla Società a Responsabilità Limitata denominata "Grotte di Castellana s.r.l.";

	Statuto	Sociale,	composto	da r	า. 35	articoli	,
--	---------	----------	----------	------	-------	----------	---

- □ Convenzione, per l'affidamento in concessione della gestione Grotte di Castellana, composta da n. 9 articoli e n. 6 allegati;
- □ Regolamento d'uso del bene naturale, denominato Grotte di Castellana, con relative pertinenze ed accessori, composto da n. 5 articoli;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 in data 28 settembre 1999, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a modificare l'art. 2 dello schema di convenzione,

con rep. n. 2110, in data 7 dicembre 1999 è stata sottoscritta la Convenzione per la concessione in gestione alla Società "Grotte di Castellana s.r.l." la gestione del sito carsico per la durata di 10 anni a decorrere dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2009 ;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 16 febbraio 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Bozza di Statuto della Società "Grotte di Castellana s.r.l.", redatta secondo la nuova normativa in materia di Diritto Societario, composta da n. 21 articoli, riportante all'art. 5 la fissazione del novellato termine di durata della predetta al 31 dicembre 2050:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 26 maggio 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata rilasciata fidejussione a favore della Società "Grotte di Castellana s.r.l.", al fine di poter accedere ad un mutuo ammortizzabile in 10 anni;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 153 del 22 dicembre 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito al 31 dicembre 2016 il nuovo termine di scadenza della Convenzione, in atto, per la concessione della gestione del complesso carsico "Grotte di Castellana s.r.l.":

con Determinazione del I Servizio del 20 novembre 2009 si è provveduto ad approvare lo schema di contratto per l'affidamento in concessione della gestione del complesso carsico delle Grotte di Castellana per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2016;

con repertorio n. 2828 in data 17 dicembre 2009 è stata prorogata la sopracitata Concessione con la Società "Grotte di Castellana s.r.l." dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2016:

STABILITO CHE:

il sopracitato atto di concessione con rep. n. 2110, sottoscritto in data 7 dicembre 1999 aveva durata pari a 10 anni a decorrere dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2009 con possibilità di ulteriore proroga di un identico periodo di tempo dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2019:

la sopracitata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 153 del 22 dicembre 2005, concretamente nasceva con la funzione di garanzia alla stipula del mutuo ipotecario pari a 10 anni della Società Grotte di Castellana s.r.l.; (vedi sopracitata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 26 maggio 2005); di fatto utile fino al 31 dicembre 2016.

in sede della suddetta Deliberazione n. 153 del 22 dicembre 2005, non è stata rispettata la scadenza corretta prevista dalla delibera del 7 dicembre 1999, ovvero della proroga dell'atto originario di cui al prot. n. 2110 fino al 31 dicembre 2019;

PRESO ATTO che l'unico termine di scadenza possibile per la proroga della Concessione alla Società Grotte di Castellana s.r.l. prot. n. 2110 fosse, anche all'epoca dei fatti, solo il 31 dicembre 2019, ovvero la data prevista dalla convenzione originale;

RILEVATO che anche la conseguente Determinazione del I Servizio del 20 novembre 2009 di approvazione dello schema di contratto per l'affidamento in concessione della gestione del complesso carsico delle Grotte di Castellana, non ha rilevato il difetto del mancato rispetto del corretto termine da apporre alla proroga, ovvero il 31 dicembre 2019.

VISTA la determinazione n. 199 del 30 dicembre 2016 del Settore I avente ad oggetto: "Proroga di due mesi (fino al 28/02/2017) della concessione alla Società Grotte di Castellana s.r.l. della gestione del sito carsico denominato "Grotte di Castellana". - Provvedimenti":

RICHIAMATA la nota degli amministratori del C.D.A. della Società Grotte di Castellana s.r.l. del 21/02/2017 prot. 2761, con la quale il C.D.A. della società Grotte s.r.l. chiede al Comune di Castellana Grotte di prorogare i termini della precedente concessione al 31 dicembre 2018, "vista la grande incertezza legislativa in materia di società partecipate";

RITENUTE dubbie le motivazioni relative alla nota di richiesta proroga al 31 dicembre 2018, e pertanto, solo per questo profilo, non concedibile;

RILEVATO che l'unica data prevista dall'atto originario prot. 2110, ai fini della proroga, è il 31 dicembre 2019;

VISTA la determina n. 22 del 28 febbraio 2017 del Settore I avente ad oggetto: "Presa d'atto e ulteriore proroga di un mese dal 1° al 31 marzo 2017 della concessione alla Società Grotte s.r.l. della gestione del sito carsico denominato "Grotte di Castellana". Approvazione.";

PRESO ATTO altresì che:

 a) la proroga da concedere era regolarmente prevista in una delibera di Consiglio Comunale prot. 2110 del 1999 pertanto inserita in un atto pubblico regolarmente approvato dall'Organo competente, che è precedente all'entrata in vigore

- dell'art. 23 co.2 della legge n.62 del 2005 (divieto esplicito di rinnovo dei contratti);
- b) nella proroga da concedere sono rispettati gli stessi patti, prezzi e condizioni della delibera di concessione originaria;
- c) non si tratta di una proroga tecnica, ma di una proroga prevista a monte, nell'atto originario;
- d) sotto il profilo dei presupposti dell'estensione della proroga, la stessa risulta concedibile anche in base alla performance ottenuta dal management attuale (bilanci ultimi tre anni in utile, fatturato crescente, gestione corretta);
- e) La motivazione principale della regolarità e correttezza della estensione della proroga fino alla data del 31 dicembre 2019 deriva dalla oggettiva constatazione che la scadenza del 31 dicembre 2019 era la naturale scadenza prevista per la proroga a suo tempo concessa, **per errore materiale**, solo fino al 31 dicembre 2016:

Per i motivi in precedenza esaminati,

RITENUTO OPPORTUNO prorogare la Concessione prot. 2110 dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2019 con la Società "Grotte di Castellana s.r.l.", parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso in data 14 marzo 2017 dal Responsabile del Settore I, dr.ssa Giovanna Amodio, ai sensi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. n.267/2000, come in calce riportato;

VISTO il parere di regolarità contabile, espresso in data 14 marzo 2017 dal Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come in calce riportato;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziario espresso in data 16/03/2017 prot. n. 4033;

VISTO il parere espresso dalla I Commissione Consiliare "Affari Istituzionali, Appalti e Convenzioni" nella seduta del 17/03/2017:

VISTO il parere espresso dalla II Commissione Consiliare "Bilancio e Finanze, Servizi e Politiche Sociali" nella seduta del 17/03/2017;

VISTO il D.lqs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'esito delle votazioni come sopra riportate, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

- 1. La premessa è parte integrante della presente deliberazione;
- 2. Di prorogare la Concessione con la Società "Grotte di Castellana s.r.l." prot. 2110 del 1999 dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2019 giusto schema allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale.
- **3. Di trasmettere** il presente atto alla Società "Grotte di Castellana s.r.l." al fine di procedere in tempi brevi alla sottoscrizione.
- **4. Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.

=====

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri (art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

<u>Parere di regolarità tecnica</u>: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castellana Grotte, 14/03/2017

Il Responsabile del Settore I f.to Dr.ssa Giovanna Amodio

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 14/03/2017

Il Responsabile del Settore IV
f.to Dr.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

II Presidente f.to dott.ssa Luisa Simone

Il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio

Registro albo n: 479

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 12/04/2017 al 27/04/2017.

Castellana Grotte, 12/04/2017

Il Responsabile della Pubblicazione f.to sig.ra Donata Notarangelo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **22/03/2017** in quanto: X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000); □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 12/04/2017

Il Responsabile del procedimento f.to Donata Notarangelo

revisione al 7/06/2013

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

(Città Metropolitana di Bari)

Contratto Pubblico Amministrativo

Repertorio n.

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SITO CARSICO "GROTTE DI CASTELLANA" ED ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.

PROROGA DAL 01.04.2017 AL 31.12.2019

L'a	nno duemiladiciassette il giorno del mese di, alle ore 12:00, nel Palazzo
Co	munale di Castellana Grotte, sito alla Via Guglielmo Marconi n. 9, nell'Ufficio del Segretario
Co	munale, avanti a me, dr. Gerardo Gallicchio, Segretario Generale del Comune di Castellana
Gre	otte, abilitato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per il Comune di Castellana
Gre	otte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si sono personalmente costituiti i Sigg.:
1)	Il Comune di Castellana Grotte, con sede legale in Castellana Grotte (BA) alla Via Marcon
	n. 9, nella persona del, nato in il/
	Responsabile del Settore I del Comune di Castellana Grotte, delegata a sottoscrivere il presente
	atto, giusta nota prot. n. 202 del 05/01/2017 (C.F. del Comune: 00834380727);
1)	La Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l.", con sede legale in Castellana Grotte (BA)
	al Piazzale Anelli s.n.c., iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bari – C.F. e P
	IVA.: 05325440724 - Numero REA: BA-413305 - data iscrizione: 18.06.1999, nella persona
	del, nato in il/, C.F
	nella sua qualità di del Consiglio di Amministrazione, giusta nomina sindacale
	prot. n del;

PREMESSO CHE:

Con atto Rep. n. **2110** del 07.12.1999 e Rep. n. 2828 del 17.12.2009 il Comune di Castellana Grotte ha concesso alla Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l.", la gestione del complesso carsico denominato "*Grotte di Castellana*";

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21/04/2015 è stato approvato il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate di cui all'art. 1 comma 611 e 612 Legge n. 190/2014.

Visto l'art. 192 del d.lgs. n.50/2016 che richiede di motivare espressamente il provvedimento di affidamento in house, individuando i benefici per la collettività derivanti dall'esistenza della società in house;

Visto il parere del Presidente ANAC del 3 Agosto 2016, che chiarisce le modalità applicative dell'art. 192 del d.lgs. 50/2016, precisando che si può procedere all'affidamento in house, in presenza dei presupposti di cui all'art.192 comma 2 e 3 del d.lgs. n.50/2016, pur in assenza della pubblicazione dell'elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatari.

Ritenuto, ai fini della presente Concessione, di confermare, ampliando, le motivazioni previste nella delibera di Consiglio Comunale n.8/2015, per motivare il presente affidamento diretto in house, di seguito riportate:

- a) la Società Grotte di Castellana s.r.l., partecipata al 100% dal Comune di Castellana Grotte, è
 ritenuta essenziale e necessaria per realizzare le linee strategiche e di mandato del Comune di
 Castellana Grotte:
- b) non utilizza finanziamenti o contributi comunali, né di altri enti pubblici, per la gestione corrente;
- c) ha una piena autonomia finanziaria; riconosce altresì un canone annuale al Comune di Castellana Grotte;
- d) svolge attività strumentale al Comune di Castellana Grotte, essendo incaricata in via esclusiva, della cura, tutela, gestione e valorizzazione del sito carsico denominato "Grotte di Castellana";
- e) presenta i bilanci in utile da diversi anni; da alcuni anni i fatturati annuali sono in crescita; è una società strumentale al **Comune di Castellana Grotte**; sottolineato che l'Amministrazione Comunale ritiene l'esistenza in vita della **Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l.** indispensabile e strategica ai fini istituzionali dell'Ente e per il massimo sviluppo del territorio e dell'economia locale;
- f) consente assunzioni a tempo determinato e, se consentito, a tempo indeterminato, di risorse umane presenti sul territorio, vitalizzando in tal modo, in via principale, l'economia locale;

CIO' PREMESSO TRA LE PARTI

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

- la Concessione Repertorio n. 2828 del 17 dicembre 2009 scadenza 31 dicembre 2016, prorogata

- con Repertorio n. del al 31 marzo 2017 è prorogata di trentatré mesi, dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2019
- per il periodo dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2019 restano valide e confermate tutte le clausole contrattuali relative alla concessione scadenza 31 marzo 2017, ivi compreso il canone che la società concessionaria è tenuta a versare al Comune. Pertanto, la Società Grotte di Castellana s.r.l. dovrà provvedere entro il giorno 15 del mese di aprile 2017 al pagamento del primo trimestre 2017 e successivamente per i 3 trimestri del 2017, e successivamente per i 4 trimestri del 2018 e del 2019 dovrà essere corrisposto il pagamento entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento ammontante al 30,19% degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti per la visita delle Grotte.

L'estensione della proroga di cui alla presente convenzione è stata regolarmente prevista nell'atto prot. 2110 del 1999, ed è motivata, come specificato di seguito:

- 1) era regolarmente prevista nella delibera di Consiglio Comunale prot. 2110 del 1999 pertanto inserita in un atto pubblico regolarmente approvato dall'Organo competente, precedente all'entrata in vigore dell'art. 23 co.2 della legge n.62 del 2005 (divieto esplicito di rinnovo dei contratti);
- 2) nella proroga da concedere sono rispettati gli stessi patti, prezzi e condizioni della delibera di concessione originaria;
- 3) non si tratta di una proroga tecnica, ma di una proroga prevista a monte, nell'atto originale;
- 4) la motivazione principale della regolarità e correttezza della estensione della proroga fino alla data del 31 dicembre 2019 deriva dalla oggettiva constatazione che la scadenza del 31 dicembre 2019 era la naturale scadenza prevista per la proroga a suo tempo concessa, per errore materiale, solo fino al 31/12/2016;

Il valore del presente contratto durata dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2019 si stima, ai fini della registrazione in €1.846.333,42 (unmilioneottocentoquarantaseitrecentotrentatré/42 euro).

La presente Concessione proroga la concessione con scadenza il 31 marzo 2017, ha la durata di due anni e nove mesi, fino al 31 dicembre 2019; è soggetta a registrazione in misura proporzionale del 2% sull'importo di cui sopra; come previsto dall'art. 5 della tariffa parte 1[^] allegata al D.P.R. 25.04.1986, n. 131.

Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa, registrato con sistema elettronico, sono a totale carico della Società "GROTTE DI CASTELLANA S.r.l. senza diritto o possibilità alcuna di

rivalsa.

A richiesta io, dr. Gerardo Gallicchio, Segretario Generale e Pubblico Ufficiale Rogante, ho ricevuto e letto il presente contratto a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti, le quali hanno dichiarato di essere l'atto conforme alle loro volontà e lo hanno con me, come appresso, sottoscritto. Il presente contratto, si compone di n. quattro facciate.------

Società Grotte s.r.l.

Il Presidente

timbro e firma autografa apposta in mia presenza

Il responsabile settore I

timbro e firma autografa apposta in mia presenza

Il Segretario Generale pubblico ufficiale rogante